



Al Presidente del Consiglio
delle Autonomie Locali
Davide Crovella
cal@cr.piemonte.it

Oggetto: Scheda istruttoria su Proposta di legge regionale 22 aprile 2021, n. 141 “Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”

Proposta di legge regionale 22 aprile 2022, n. 141 presenta 7 articoli.

L’art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

- comma 1. La Regione disciplina l’espropriazione, anche a favore di soggetti privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili, anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione, per l’esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali;
- comma 2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del TUE;

L’art. 2 - Comunicazioni e notificazioni

- In questo articolo vengono definite le modalità di comunicazioni e notificazioni.

L’art. 3 - Procedura per l’imposizione delle servitù di area sciabile e di sviluppo montano

- comma 1. Nei procedimenti espropriativi relativi all’imposizione delle servitù di area sciabile e di sviluppo montano, promosse da un soggetto pubblico o privato, la Giunta regionale,



previo accordo, può conferire agli enti locali territoriali competenti, le funzioni di “autorità espropriante” successive alla dichiarazione di pubblica utilità;

- comma 2. I provvedimenti adottati dagli enti locali, sono trasmessi alla Giunta regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale o nel sito istituzionale della Giunta regionale;
- comma 3. Gli oneri finanziari per l’espletamento dell’intera procedura espropriativa sono a carico del promotore dell’espropriazione;
- comma 4. Sono individuate le modalità di attuazione dei conferimenti previa approvazione di uno schema tipo di convenzione che disciplina i rapporti tra regione ed enti locali territoriali;
- comma 5. La Giunta regionale assegna ai soggetti a cui sono conferite le funzioni di autorità espropriante loro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per provvedere;
- comma 6. La Giunta regionale può provvedere alla revoca del conferimento e assumere le determinazioni necessarie per il compimento delle procedure espropriative.

L’art. 4 - Collegio tecnico

- L’autorità espropriante e il proprietario interessato possono, previo accordo, nominare il terzo tecnico.

L’art. 5 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 2/2009

- Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 2/2009 le parole da “Per la costituzione “fino a “fondo servente” sono soppresse.

L’art. 6 - Inserimento dell’articolo 14 bis nella legge regionale 2/2009



Descrive l'articolo 14 bis della l.r. 2/2009 s "Indennità per l'imposizione di servitù di area sciabile e di sviluppo montano"

- Comma 1. Per l'imposizione di servitù di aree sciabili, di sviluppo montano e di impianti di risalita è dovuta una sola indennità proporzionata nel suo ammontare complessivo al danno cagionato dal passaggio;
- comma 2. L'indennità è calcolata nella misura del'80% del valore venale del bene;
- comma 3. Se la servitù non comporta opere fisse su area sciabile o di sviluppo montano l'indennità è calcolata nella misura del 50%;
- comma 4. Il valore venale del bene corrisponde:
 - a) per le aree non edificabili,
 - b) per le aree edificabili.

L'art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria

- non derivano oneri a carico del bilancio regionale

Torino, 06 marzo 2022

Firma del Presidente



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

Torino, 9 marzo 2022
Prot. N. 117/2022

Al Presidente del CAL
Consiglio Autonomie Locali
dott. Davide CROVELLA
e.mail: cal@cr.piemonte.it

**Oggetto: osservazioni di Anci Piemonte sulla proposta di legge n. 141 del 2021
“Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”**

La proposta di legge esaminata reca disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il tema dell'espropriazione, come noto, non rappresenta una categoria di interessi oggettivamente individuata, ma si sostanzia in una potestà amministrativa strumentale all'acquisizione di beni che risultino funzionali alla realizzazione di opere di pubblica utilità. Costituisce, pertanto, un istituto di natura trasversale, con funzione che è, per conseguenza, oggetto di potestà legislativa esclusiva o concorrente in base alle materie prese in considerazione.

In proposito, l'art. 5, primo comma, del d.P.R. n. 327/2001 dispone che *“Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico”*.

In tale prospettiva, tra le materie di competenza concorrente è incluso il governo del territorio, dunque, gli espropri strumentali agli interventi urbanistici quali, a titolo esemplificativo, i piani particolareggiati, nonché gli espropri finalizzati alla realizzazione di

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00005005 del 09/03/2022



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

opere pubbliche di competenza regionale, aspetto di cui si occupa il provvedimento analizzato.

Ne consegue, in applicazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 327/2001, sopra richiamato, la necessità di un intervento regionale che rispetti i principi costituzionali (art. 42), quelli generali derivanti dal TUE e che tenga conto degli arresti delle pronunce della Corte Costituzionale.

§

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito una serie di osservazioni sul testo, con relative proposte di modifica.

Per quanto concerne l'art. 2, sulle comunicazioni e notificazioni, si ritiene non opportuno sostituire l'istituto della notifica con quello della raccomandata quale forma di comunicazione prevista dal titolo II, capo IV, del TUE, al fine di tutelare in modo pieno, anche sotto il profilo probatorio, sia il cittadino che l'amministrazione, nel rispetto dei principi della conoscenza e partecipazione procedimentale. Si evidenzia, peraltro, che la notificazione può essere già eseguita a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c.

Pur volendo mantenere tale previsione, occorrerebbe inserire il riferimento all'art. 22 del TUE - che richiama la notifica del decreto di esproprio ai sensi dell'art. 23 - e al procedimento dell'art. 22 bis, da effettuare necessariamente mediante notifica.

Per ciò che concerne le tempistiche e i modi di pubblicazione per la reperibilità dei soggetti proprietari dei beni oggetto di esproprio o di vincolo, appare necessario allungare i tempi di ricerca, anche in ipotesi di delega ad altri, come nel caso degli amministratori condominiali, per assicurare modalità più garantiste nei confronti dei destinatari e per evitare che la tempistica per le comunicazioni agli irreperibili risulti ingiustificatamente ridotta rispetto a quella prevista dal TUE per i destinatari reperibili.

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00005005 del 09/03/2022



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**

Associazione Regionale del Piemonte

Parimenti, la formulazione dell'art. 2, comma 3, potrebbe ingenerare il dubbio che le comunicazioni agli irreperibili siano sostituite da un unico avviso all'albo pretorio, unitamente alla pubblicazione su quotidiani, con lesione del principio generale di partecipazione al procedimento.

Inoltre, per quanto riguarda l'art. 2, comma quarto, andrebbe chiarito anche il riferimento alle pertinenze indivise, posto che le comunicazioni condominiali vengono ordinariamente effettuate nei confronti dell'amministratore di condominio.

Riguardo quanto stabilito, invece, dall'art. 3, per gli espropri o l'apposizione di vincoli su aree private, si ritiene più opportuno che i provvedimenti siano messi in atto in forma diretta dalla pubblica amministrazione che esprime il motivato interesse pubblico, intestandosi vincoli ed espropri per poi, in un secondo momento, trasferirli in uso e godimento al privato con convenzione. Si considera, in ogni caso, molto importante disciplinare attraverso la proposta di legge tale percorso che trova la sua peculiarità nelle aree montane, legate alla pratica delle diverse attività sportive che la caratterizzano.

In merito all'art. 4 bisognerebbe precisare l'ambito di applicazione del secondo comma, in base al quale se l'autorità espropriante e il proprietario interessato procedano, previo accordo, a nominare il terzo tecnico, non debbano applicarsi i commi 4 e 5 dell'art. 21 del TUE, che si occupano tuttavia anche di disciplinare i requisiti che devono possedere i soggetti da individuare.

Infine, andrebbero precisati i tempi di nomina del terzo tecnico e andrebbe sviluppato l'aspetto della regolare costituzione dell'organo collegiale, la presa d'atto della nomina, oltre che le varie incombenze, per una effettiva semplificazione e certezza della procedura.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL PRESIDENTE ANCI PIEMONTE
Andrea Corsaro



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI d'ITALIA

Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

Al Presidente del CAL Piemonte
Davide Crovella
cal@cr.piemonte.it

Proposta di Legge Regionale 22 aprile 2021 n. 141
“Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”
OSSEVAZIONI ANPCI

Iniziativa quanto mai opportuna, che consente una maggior definizione delle previsioni introdotte dalla disciplina regionale, in particolare la L.R. 2/2009 in materia di sport invernali, fondamentale per un settore delicato come l'economica delle aree montane, permettendo quindi una maggior operatività per Enti Locali e operatori privati nella tutela e nel miglioramento delle aree sciabili.

Relativamente all'articolo 6 della proposta di legge regionale, che prevede l'inserimento dell'articolo 14 bis nella L.R. 2/2009, si osserva però come le previsioni di determinazione dell'indennità per imposizione di servitù di area sciabile e di sviluppo montano rimangano comunque ancora troppo generiche e slegate dalle situazioni specifiche elencate nell'articolo 15 della L.R. 2/2009.

Le facoltà previste da tale articolo sono molto ampie, ma anche molto differenziate come impatto sui fondi serventi. Si cita ad esempio il caso della linea di risalita di un impianto a fune, sciovia o seggiovia, che può attraversare aree prative, senza arrecare quindi particolari danni al terreno sottostante, con il solo "sorvolo delle funi", o transitare in zona boscata, dove occorre prevedere il disboscamento iniziale e poi il mantenimento della fascia disboscata nel tempo, con una potenziale perdita di produttività del fondo per l'intera durata della servitù.

Inoltre, sempre citando il caso del solo "sorvolo aereo delle funi" di un impianto di risalita su area prativa, si rientra nel caso di esclusione di indennità previsto dal comma 1 dell'art. 14 bis ora proposto o si applica comunque in quanto stabilito dal comma 3 dello stesso 14 bis, dove per servitù che non comportano opere fisse è prevista una indennità pari al 50% del valore del bene?

Se la stessa indennità del 50% fosse prevista comunque su tutta l'area dove viene imposto il vincolo, si arriverebbe a determinare dei valori di indennizzo che sarebbero difficilmente compatibili con le esigenze di tutela delle aree sciabili da parte dei comuni montani.

E' chiaro come la norma non possa ricomprendere tutte le casistiche possibili del settore, ma o si specifica chiaramente un "*modus operandi*" con alcune linee guida precise e puntuali, rimandando poi a tecnici competenti la valutazione corretta delle indennità, oppure si rischia di fornire alcune indicazioni che però nella pratica risultano di difficile applicazione e rischiano di ingenerare confusione ed ampliare lo scenario di possibili ricorsi.

Possibili proposte:

- precisare (meglio) che l'indennità dell'80% del valore venale del bene si applica a tutte le opere fisse presenti al suolo o alle reti nel sottosuolo connesse al servizio dell'area sciabile (impianti di risalita, impianti di innevamento artificiale, linee elettriche, linee di trasmissione dati, linee/impianti di telecontrollo, linee/impianti di illuminazione notturna, stazioni meteorologiche, cabine e locali di servizio, ecc.);
- per le aree soggette a servitù che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente potrebbe essere opportuno eliminare la previsione di esclusione di indennizzo ed indicare invece una percentuale fissa per tutte le superfici individuate all'interno dell'area sciabile sulle quali non sono previste opere fisse e/o di trasformazione specifica, che deve però essere opportunamente contenuta, in una percentuale ad esempio pari al 10% del valore venale del bene, in modo da eliminare incertezze o incomprensioni. Tale norma costituirebbe anche una garanzia di corretta individuazione delle aree sciabili da parte degli Enti Locali, evitando delimitazioni eccessive e/o esuberanti rispetto alle reali necessità di sviluppo turistico;
- definire una categoria di indennizzo per aree boscate che devono essere disboscate e mantenute tali per l'intera durata di utilizzo dell'area sciabile, che può essere intermedia fra le percentuali già individuate, ad esempio il 30% del valore venale;
- per le aree rientranti nell'area sciabile o di sviluppo montano sulle quali sono previste installazioni di opere per la delimitazione di piste, barriere frangivento, paravalanghe o qualsiasi altro manufatto di servizio o laddove i terreni sono interessati da accessi periodici per il mantenimento di tali opere, con vincolo di servitù quindi più stringente e "pesante", sarebbe opportuna l'individuazione di una categoria di indennizzo intermedia, con una percentuale pari indicativamente al 50% del valore venale del bene. Tale indennizzo dovrebbe applicarsi anche per i terreni interessati da sentieri pedonali o tracciati estivi per mountain-bike, con specifica previsione nel testo della norma, sempre per eliminare ogni possibile dubbio o contestazione.

Distinti saluti.

La Presidente
Franca Biglio

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00004952 del 09/03/2022



Torino, 8/3/2022

Al Consiglio delle Autonomie Locali
cal@cert.cr.piemonte.it

Osservazioni - PDL n. 141 "Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità".

Art. 2 – comma 1. (Comunicazioni e notificazioni) Si ritiene che la norma debba avere carattere più generale e quindi esteso agli interi capi IV e XI del Titolo II del TUE, prevedendo anche la notificazione mediante PEC, secondo quanto richiesto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ed in analogia a quanto già previsto ad esempio dalla Legge Regionale sugli espropri della Regione Umbria.

Si propone il seguente testo:

Art. 2 – comma 1.

Le comunicazioni e le notifiche previste al Titolo II Capo IV e Capo XI del D.P.R. 327/2001 possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata.

Sempre in tema di partecipazione, con riferimento ai destinatari di comunicazione relativa all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'art. 11 comma 2 del TUE, e all'avvio della progettazione definitiva e deposito atti, di cui all'art. 16 comma 5 del TUE, si suggerisce, anche in analogia a quanto previsto da altre leggi regionali, di ridurre da cinquanta a trenta il numero oltre il quale la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Segreteria Generale

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO tel. 011.861.6733-6718 - vicesindaco@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it



immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale.

Si propone quindi di inserire all'art. 2 il seguente ulteriore comma:

L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 30, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo per sette giorni consecutivi, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito informatico della Regione. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

Ringraziando per l'attenzione, si porgono cordiali saluti.

Il Vicesindaco Metropolitan
Jacopo Suppo



CITTA' DI TORINO

La Vicesindaca
Personale, Patrimonio e Cooperazione Internazionale

Torino, 07.03.2022
Prot. n. 2988 / T14

Al Presidente del Consiglio
Autonomie Locali
Davide Crovella
e.mail: cal@cr.piemonte.it

OGGETTO: Richiesta di osservazioni – PDL n.141 “Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

Gentile Presidente,

in riferimento alla richiesta di osservazioni relativa al PDL n.141 “Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità” si rappresentano le seguenti richieste:

Sotto il profilo normativo, va preliminarmente richiamato l’art. 5, 1° comma del Testo unico Espropri secondo il quale “Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico...”.

L’espropriazione non è considerata una categoria di interessi oggettivamente individuata ma si sostanzia in una potestà amministrativa strumentale all’acquisizione di beni funzionali alla realizzazione di opere di pubblica utilità: si tratta di istituto “trasversale” con funzione servente e strumentale che costituisce oggetto di disciplina esclusiva rispettivamente dello Stato e delle Regioni nelle materie in cui tali Enti hanno potestà legislativa esclusiva e oggetto di disciplina concorrente nelle materie di competenza ripartita.

In particolare, tra le materie di competenza concorrente si annovera il “governo del territorio”, e quindi gli espropri strumentali agli interventi urbanistici quali, ad esempio, i Piani Particolareggiati nonché gli espropri strumentali alla realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale.

In tali casi, le Regioni devono evidentemente operare nel rispetto dei sopracitati principi generali, tra i quali quelli derivanti dal T.U. Espropri, quelli riconducibili all’art. 42 della Costituzione nonché quelli derivanti dalle sentenze della Corte Costituzionale.



CITTA' DI TORINO

La Vicesindaca

Personale, Patrimonio e Cooperazione Internazionale

Tutto ciò premesso, si propongono di seguito una serie di **rilevi puntuali relativi alla proposta di legge regionale n. 141 presentata il 22 aprile 2021.**

- Per quanto riguarda l'**art. 2**, si ritiene non opportuno sostituire l'istituto della notifica con quello della raccomandata quale forma di comunicazione prevista dal titolo II, capo IV del T.U.E., al fine di meglio garantire, anche sotto il profilo probatorio, sia il cittadino che l'Amministrazione nel rispetto dei principi della corretta conoscenza e partecipazione, in particolare in caso di irreperibilità del destinatario.

Volendo confermare tale disposto, si evidenzia che comunque occorre integrare il riferimento agli **artt. 22** (che comunque richiama la notifica del decreto di esproprio ai sensi dell'art. 23) e **22 bis** da effettuare necessariamente mediante notifica.

Si segnala, infine, di meglio chiarire il dettato contenuto nel **comma 4°** afferente le pertinenze indivise, posto che le comunicazioni condominiali vengono ordinariamente effettuate nei confronti dell'amministratore del condominio.

-Riguardo **all'art.4**, si propone di aggiungere il seguente periodo: "fermo restando che, in caso di mancato accordo, la nomina del terzo perito è effettuata a cura del Presidente del Tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare".

-Riguardo agli **artt. 5 e 6**, la quantificazione dell'indennità per imposizione di servitù è determinata dall'art. 44 T.U.E. che si conferma quale principio fondamentale non derogabile dalla normativa regionale, pertanto non sottoponibile a valutazione discrezionale e dovuta a prescindere da quanto grave o meno sia l'incomodo al fondo servente.

In proposito, da ultimo la Corte Costituzionale con sentenza n. 64/2021 ha stabilito che "La disciplina a livello nazionale dei criteri per la determinazione della giusta indennità e, in specie, la definizione dei presupposti che regolano l'edificabilità legale, vale a dire una qualità del bene che ne condiziona intrinsecamente il valore, si ergono al rango di principi fondamentali della materia (come si inferisce dalle sentenze n. 147 del 1999, n. 80 del 1996, n. 153 del 1995 e n. 283 del 1993, nonché dalle ordinanze n. 366 del 2003 e n. 444 del 2000). Tali aspetti della normativa attengono ad un profilo essenziale dello statuto della proprietà (sentenza n. 5 del 1980), che non tollera, in linea con l'art. 3 Cost., irragionevoli disparità di trattamento sul territorio nazionale (sentenza n. 73 del 2004; nello stesso senso, sentenze n. 159 del 2013, n. 295 del 2009 e n. 352 del 2001)".

Si rileva, peraltro, una formulazione impropria del nuovo art. 14 bis comma 1, non comprendendo a quali commi si riferisca il calcolo dell'indennità per l'imposizione di servitù di aree sciabili.

Riguardo al **comma 4 dell'art. 6**, si precisa quanto segue.

L'art. 40, comma 1° del T.U.E. recita: "Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo,

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00004822 del 07/03/2022



CITTA' DI TORINO

*La Vicesindaca
Personale, Patrimonio e Cooperazione Internazionale*

tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola”.

Il comma 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011, recitava: “Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati”.

Si ritiene, quindi, che il riferimento del comma 4 dell'art. 6 al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura praticata sia comunque errato.

L'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Michela FAVARO

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00004822 del 07/03/2022



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044

Sito web: www.provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDENZA E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445111 – Fax 0171.698620

Rif. progr. int. _____ Classifica: 02.07/5 (2022)

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

Al Consiglio Regionale del Piemonte

Direzione Processo Legislativo e

Comunicazione Istituzionale

Consiglio delle Autonomie Locali –

CAL

Via Alfieri 15

10121 TORINO

e-mail: cal@cr.piemonte.it

PEC: cal@cert.cr.piemonte.it

Oggetto: Osservazioni su “norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

In riferimento alla Vs. richiesta Vi sottoponiamo le seguenti osservazioni:

“per ragioni di economicità ed efficacia, si richiede di riesaminare il disposto dell’**art. 2 comma 3** prevedendo che le pubblicazioni sui quotidiani siano da effettuarsi solo in caso residuale. Si citano a supporto la LR Puglia 3/2005 che a tal proposito prevedono *“Nel caso di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa dell’irreperibilità od assenza del proprietario risultante dai registri catastali, non risultando il proprietario attuale, gli stessi adempimenti possono essere effettuati mediante un avviso, affisso per almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune in cui risulta ubicato l’immobile e pubblicato sul sito informatico della Regione. Se il sito non è stato istituito l’avviso è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale, così come previsto all’**Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da "www.normattiva.it" art. 16, comma 8, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.**”*

Si segnala l’opportunità che le disposizioni normative previste per la procedura di imposizione delle servitù di area sciabile e di sviluppo montano **siano estese alle procedure per tutte le opere private di pubblica utilità** (in cui rientrerebbero le opere di produzione di energia a fonte rinnovabile e le infrastrutture lineari energetiche). Più nello specifico, si ritiene opportuno che sia estesa la previsione dell’**art. 3 comma 3** “Gli oneri finanziari per l’espletamento dell’intera procedura espropriativa sono a carico del promotore dell’espropriazione” anche alle opere private di pubblica utilità.

Inoltre, facendo riferimento alla normativa regionale di altre Regioni (tra cui si cita la LR Lombardia 3/2009 art.14 c.1 lettera b)) si propone l’inserimento di una previsione specifica per l’adozione delle procedure di urgenza (art. 22 c.1 e 22 bis c.1) (Decreti di determinazione urgente dell’indennità e di occupazione preordinata) per la realizzazione di opere afferenti telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale”.

Grati per l’attenzione, in attesa di cortese riscontro vi porgiamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Federico BORGNA)